



## **“Consiglio regionale della Campania”**

XI LEGISLATURA

---

### **PROPOSTA DI LEGGE**

**N. REGISTRO GENERALE 287 del 22/03/2023**

---

**Proposta di legge alle Camere ai sensi dell'art. 121 della Costituzione, recante "Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno economico e previdenziale del lavoro di assistenza e cura svolto dal caregiver familiare".**

---

*Firmato da: Valeria Ciarambino*



*Consiglio regionale della Campania*

PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE AI SENSI DELL'ART. 121 DELLA COSTITUZIONE

“Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno economico e previdenziale del lavoro di assistenza e cura svolto dal caregiver familiare”

A iniziativa della Consiglieria

Valeria Ciarambino



Consiglio regionale della Campania

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge introduce alcune specifiche misure in favore della figura del *caregiver* familiare, attingendo alle esperienze legislative regionali, in modo particolare a quella della Regione Campania, e rispondendo alle sollecitazioni di tante associazioni (tra cui in prima fila Obiettivo Famiglia/Federcasalinghe), che da anni si battono per un giusto riconoscimento di questa figura nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano.

Con legge regionale 33/2017, la Campania, tra le prime Regioni in Italia e in anticipo sul legislatore nazionale, ha riconosciuto, nell'ambito delle proprie politiche di welfare, la figura del *caregiver* familiare, quale componente informale della rete di assistenza alla persona e risorsa del sistema integrato dei servizi sociali, socio-sanitarie sanitari. Solo successivamente, con la legge di bilancio dello Stato per il 2018 (legge 205/2017) è stato per la prima volta istituito - e successivamente rifinanziato - il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare, definito come la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata o sia titolare di indennità di accompagnamento.

Si è trattato di un primo risultato che, per quanto significativo, non è tuttora in grado di assicurare un quadro giuridico adeguato di tutela e assistenza, come recentemente sancito anche dal Comitato delle Nazioni Unite per i diritti delle persone con disabilità. Il Comitato, nell'accogliere il ricorso presentato nel 2018 da una *caregiver* e dai suoi familiari assistiti con il supporto del Coordinamento Nazionale Famiglie con Disabilità (CONFAD), ha infatti accertato la violazione degli obblighi internazionali assunti con la ratifica della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità del 2006, ritenendo che le misure adottate finora dallo Stato italiano non garantiscano un livello adeguato di supporto ai *caregiver*, favorendo l'instaurarsi di situazioni di marginalizzazione sociale e lavorativa, soprattutto ai danni delle donne. Nella propria decisione, il Comitato ha dunque affermato l'obbligo per l'Italia di assicurare ai ricorrenti una compensazione adeguata e l'accesso a servizi individualizzati di supporto, ma anche di adottare misure per prevenire simili violazioni in futuro, modificando la propria legislazione e offrendo adeguati servizi di supporto, anche di tipo finanziario, ai *caregiver* familiari.

Secondo gli ultimi dati pubblicati dall'ISTAT, e riferiti al 2015, l'attività di *caregiver* è arrivata a coinvolgere il 16,4% della popolazione (circa 8,5 milioni di persone), di cui il 14,9% (quasi 7,3 milioni) si occupa di assistere un proprio familiare.



*Consiglio regionale della Campania*

Del totale medio, le donne presentano un maggiore peso percentuale (18,4%) dell'assistenza fornita rispetto a quella degli uomini (14,3%). Si tratta in prevalenza di donne con un'età compresa tra i 45 e i 64 anni, che nel 60% dei casi hanno dovuto anche abbandonare la propria attività lavorativa per dedicarsi a tempo pieno all'assistenza. Già nel 2009 Elizabeth Blackburn aveva vinto il Premio Nobel per la Medicina con studi scientifici di tipo clinico in grado di dimostrare come i *caregiver* familiari siano sottoposti a uno stress talmente gravoso da ridurne le aspettative di vita fino a 17 anni.

La proposta di legge si compone di 7 articoli.

L'articolo 1 individua le finalità del provvedimento legislativo.

L'articolo 2 introduce un'indennità in favore dei *caregiver* familiari, individuando il quadro di riferimento normativo e la procedura per la determinazione e l'attribuzione dell'assegno, corrisposto a cadenza mensile a titolo di riconoscimento del lavoro di cura e di assistenza da questi prestato.

L'articolo 3 prevede il riconoscimento al *caregiver* familiare della copertura dei contributi figurativi riferiti al periodo di lavoro di assistenza e cura effettivamente svolto, equiparati a quelli da lavoro domestico, da sommare ai contributi da lavoro eventualmente già versati.

I periodi figurativi computabili non possono eccedere complessivamente cinque anni (ex art. 15 del D.Lgs. 503/1992). Attualmente l'ordinamento non prevede particolari benefici previdenziali per la figura del caregiver, se si escludono alcune fattispecie specifiche previste dalla normativa vigente e volte ad anticipare il conseguimento del diritto al pensionamento in favore dei lavoratori in presenza di determinati requisiti.

All'articolo 4 si prevede il riconoscimento delle competenze acquisite dal *caregiver* nello svolgimento dell'attività di cura e di assistenza, così da agevolarne l'accesso o il reinserimento lavorativo.

L'articolo 5 indica le iniziative in capo a Regioni e Province autonome atte a valorizzare e a sostenere il ruolo di cura del *caregiver* familiare. Nell'elaborazione di questa disposizione si è tenuto conto, in modo particolare, di alcune azioni già avviate dalla Regione Campania a seguito dell'entrata in vigore della già citata legge reg. 33/2017 (su tutte, si veda la DGR n. 124 del 23/03/2021), come l'istituzione, in via sperimentale, di un Registro regionale dei *caregiver*, alimentato dagli Ambiti territoriali, e la previsione di specifici percorsi di sensibilizzazione, informativi e formativi per il corretto svolgimento del lavoro di cura.

L'articolo 6 introduce una modifica alla definizione di caregiver familiare contenuta nell'articolo 1, comma 255 della legge 27 dicembre 2017 n. 205. In particolare, si intende precisare che sono riconosciuti quali caregiver familiari casalinghe e casalinghi, ovvero coloro che svolgono, a titolo



*Consiglio regionale della Campania*

gratuito e senza vincolo di subordinazione, attività in ambito domestico, finalizzate alla cura delle persone e dell'ambiente domestico, e che siano iscritti all'assicurazione obbligatoria prevista all'articolo 7 della legge 3 dicembre 1999, n. 493.

L'articolo 7 reca la copertura finanziaria del provvedimento.



Consiglio regionale della Campania

## **RELAZIONE TECNICA**

**(Articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)**

La presente proposta di legge intende definire una cornice di interventi tesi al riconoscimento e al sostegno - di carattere economico e previdenziale - del caregiver familiare, in virtù della carenza del quadro normativo attualmente vigente, come peraltro sancito dal Comitato delle Nazioni Unite per i diritti delle persone con disabilità in una recente decisione (CRPD/C/27/D/51/2018).

Il provvedimento si compone di 7 articoli che vengono di seguito illustrati, in particolare per quel che riguarda i profili di rilievo finanziario.

### **Art. 1 Finalità**

L'articolo reca le finalità dell'intervento normativo, individuate nel riconoscimento, valorizzazione e tutela del caregiver familiare, come definito ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

*La disposizione in esame non è suscettibile di determinare un aggravio di oneri per la finanza pubblica, in quanto riveste carattere esclusivamente normativo.*

### **Art. 2 Introduzione di una indennità in favore dei caregiver familiari**

L'articolo dispone l'introduzione di un'indennità di assistenza e cura in favore del caregiver familiare, quale titolo di riconoscimento del lavoro di cura da questi effettivamente prestato in favore di uno o più assistiti e da corrispondere a seguito della presentazione di un'apposita istanza all'INPS. L'indennità non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Considerata la natura sperimentale dell'iniziativa, la disposizione (comma 4) prevede che l'importo dell'indennità sia determinato, in uno con i criteri e le modalità per la sua erogazione, da un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali. Per le annualità successive, la determinazione dell'importo sarà effettuata sulla base di specifico monitoraggio delle domande accolte da parte dell'INPS.

Tali attività consentiranno anche di effettuare una stima precisa della platea potenziale di beneficiari della misura, atteso che gli ultimi dati ufficiali disponibili sul numero di caregiver in Italia sono



Consiglio regionale della Campania

contenuti nell'indagine ISTAT sulle “Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari in Italia e nell'Unione europea” e risalenti ormai al 2015.

*Al finanziamento dell'indennità di assistenza e cura sono destinate, per le annualità 2023 e 2024 e attesa la natura sperimentale dell'intervento, le risorse già disponibili nell'ambito del Fondo di cui all'art. 1, comma 334, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e nei limiti delle stesse, come previsto all'art. 7 della proposta di legge. Relativamente alle annualità successive, si provvederà alla individuazione delle ulteriori risorse finanziarie occorrenti mediante appositi provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge annuale di bilancio.*

### **Art. 3 Tutela previdenziale**

La norma dispone la copertura di contributi figurativi, equiparati a quelli da lavoro domestico, a carico dello Stato per il periodo di lavoro di assistenza e cura effettivamente svolto dal caregiver familiare in costanza di convivenza, a decorrere dal momento del riconoscimento al familiare assistito di una delle condizioni di non autosufficienza come indicate nell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

Si prevede che tali contributi si sommino a quelli eventualmente già versati per precedenti attività lavorative e che non possano eccedere i limiti, pari a cinque anni complessivi, previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Relativamente alla quantificazione della platea di potenziali beneficiari della misura, si rimanda alle considerazioni già svolte con riferimento all'articolo 2.

La copertura dei contributi figurativi sarà riconosciuta previa dichiarazione delle ore di assistenza rilasciata all'INPS e nelle modalità che saranno definite dalle strutture amministrative deputate all'attuazione della disposizione.

*Alla copertura degli oneri previsti dalla presente disposizione, si provvede, per le annualità 2023 e 2024 e in considerazione della natura sperimentale della misura, nell'ambito delle risorse già stanziato dal Fondo previsto all'articolo 1, comma 334, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e nei limiti delle stesse, come previsto all'articolo 7 della proposta di legge. Relativamente alle annualità successive, si provvederà alla individuazione delle ulteriori risorse finanziarie occorrenti mediante appositi provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge annuale di bilancio.*



Consiglio regionale della Campania

#### **Art. 4**

##### **Riconoscimento delle competenze**

La disposizione, con l'obiettivo di favorire la valorizzazione professionale, l'accesso o il reinserimento lavorativo del caregiver familiare, provvede a riconoscere l'esperienza maturata nel lavoro di cura e di assistenza come competenza certificabile dagli organismi competenti secondo quanto previsto dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e dalle normative regionali di riferimento; nel caso specifico dei caregiver familiari inseriti in percorsi scolastici, si prevede che il riconoscimento delle competenze contribuisca a formare i crediti formativi per attività extrascolastiche ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, nonché ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

*La disposizione in esame non è suscettibile di determinare un aggravio di oneri per la finanza pubblica, in quanto ha carattere esclusivamente ordinamentale.*

#### **Art. 5**

##### **Valorizzazione del caregiver familiare nelle Regioni e nelle Province autonome**

La disposizione enumera le iniziative per valorizzare e sostenere il lavoro di cura e assistenza del caregiver familiare in capo alle Regioni e alle Province autonome, che vi provvedono con propri atti programmatici e di indirizzo, nei limiti delle risorse disponibili e in accordo con i comuni e le aziende sanitarie locali.

*La disposizione in esame non è suscettibile di determinare un aggravio di oneri per la finanza pubblica, in quanto le amministrazioni competenti (nella fattispecie le Regioni e le Province autonome) provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, giova ricordare come l'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di stabilità 2018) abbia istituito il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, le cui risorse sono destinate alle Regioni che le trasferiscono successivamente agli ambiti territoriali, per la realizzazione di interventi di sollievo e sostegno destinati ai caregiver familiari.*

#### **Art. 6**

##### **Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205. Definizione di caregiver familiare**

La disposizione integra la definizione di caregiver familiare come prevista all'art. 1, comma 255 della legge n. 205/2017, precisando che sono riconosciuti quali caregiver familiari anche coloro che svolgono, a titolo gratuito e senza vincolo di subordinazione, attività in ambito domestico, finalizzate alla cura delle persone e dell'ambiente domestico, e che siano iscritti all'assicurazione obbligatoria prevista all'articolo 7 della legge 3 dicembre 1999, n. 493.





Consiglio regionale della Campania

*La disposizione in esame non è suscettibile di determinare un aggravio di oneri per la finanza pubblica, in quanto ha carattere esclusivamente normativo.*

#### **Art. 7**

#### **Copertura finanziaria**

*L'articolo dà atto della copertura dell'intervento normativo, per le annualità 2023 e 2024, nei limiti delle risorse previste dall'articolo 1, comma 334, della legge n. 178/2020, a cagione della natura sperimentale degli interventi previsti dalla proposta di legge. Tale disposizione ha infatti istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo destinato alla copertura finanziaria degli interventi legislativi per il riconoscimento dell'attività non professionale del prestatore di cure familiari, come definito dall'articolo 1, comma 255, della legge n. 205/2017. Il Fondo è stato rifinanziato di 50 milioni di euro per ciascuna annualità del triennio 2022-2024, a opera della II Sezione della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021).*

*Relativamente alle annualità successive (per le quali si presume una messa a regime delle misure aventi impatto finanziario dopo due anni dall'entrata in vigore della normativa), si provvederà alla individuazione - e al relativo stanziamento - delle ulteriori risorse finanziarie occorrenti, mediante appositi provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge annuale di bilancio.*



*Consiglio regionale della Campania*

## **INDICE**

*Art. 1 Finalità*

*Art. 2 Introduzione di una indennità in favore dei caregiver familiari*

*Art. 3 Tutela previdenziale*

*Art. 4 Riconoscimento delle competenze*

*Art. 5 Valorizzazione del caregiver familiare nelle Regioni e nelle Province autonome*

*Art. 6 Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205. Definizione di caregiver familiare*

*Art. 7 Copertura finanziaria*



*Consiglio regionale della Campania*

## **Art. 1**

### *Finalità*

1. La presente legge, in un'ottica di responsabilizzazione diffusa e di sviluppo di comunità, è finalizzata al riconoscimento, alla valorizzazione e alla tutela del caregiver familiare definito ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, individuando gli ambiti di competenza diretta e stabilendo i principi ai quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad attenersi nella definizione dei propri interventi in materia.

## **Art. 2**

### *Introduzione di una indennità in favore dei caregiver familiari*

1. Al fine di migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e dei loro nuclei familiari, con particolare riferimento alle problematiche generazionali, relazionali, socio-assistenziali ed economiche, al caregiver familiare è attribuita un'indennità di cura e assistenza secondo quanto previsto dalla presente legge.
2. L'indennità è corrisposta a seguito della presentazione di un'apposita istanza, quale titolo di riconoscimento del lavoro di cura da questi effettivamente prestato in favore di uno o più assistiti.
3. L'indennità, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) con cadenza mensile. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, alla ricezione delle domande, alla comunicazione di accoglimento della domanda all'interessato e all'erogazione dell'indennità.
4. In sede di prima applicazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato l'importo dell'indennità di cui al comma 1 e sono stabiliti i criteri e le modalità per la sua erogazione ai caregiver familiari.
5. Per le annualità successive, l'INPS provvede al monitoraggio delle domande accolte entro il 31 ottobre di ciascun anno, inviando una relazione al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
6. L'importo è rideterminabile annualmente sulla base del monitoraggio previsto al comma 5, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro il 30 novembre di ciascun anno.



*Consiglio regionale della Campania*

### **Art. 3**

#### *Tutela previdenziale*

1. Al caregiver familiare è riconosciuta la copertura di contributi figurativi, equiparati a quelli da lavoro domestico, a carico dello Stato per il periodo di lavoro di assistenza e cura effettivamente svolto in costanza di convivenza, a decorrere dal momento del riconoscimento al familiare assistito di una delle condizioni di non autosufficienza come indicate nell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Tali contributi si sommano a quelli eventualmente già versati per precedenti attività lavorative e non possono eccedere i limiti previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

### **Art. 4**

#### *Riconoscimento delle competenze*

1. Per favorire la valorizzazione professionale, l'accesso o il reinserimento lavorativo del caregiver familiare, l'esperienza maturata nel lavoro di cura e di assistenza ai sensi della presente legge è riconosciuta come competenza certificabile dagli organismi competenti secondo quanto previsto dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e dalle normative regionali di riferimento.
2. Per i caregiver familiari inseriti in percorsi scolastici, il riconoscimento delle competenze contribuisce a formare i crediti formativi per attività extrascolastiche ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

### **Art. 5**

#### *Valorizzazione del caregiver familiare nelle Regioni e nelle Province autonome*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri atti programmatici e di indirizzo, nei limiti delle risorse disponibili e in accordo con i comuni e le aziende sanitarie locali, adottano opportune iniziative per valorizzare e sostenere il lavoro di cura e assistenza del caregiver familiare, tra cui in particolare:
  - a) la previsione di percorsi di sensibilizzazione, informativi e formativi per il corretto svolgimento del lavoro di cura;
  - b) l'istituzione a livello territoriale di un Registro dei caregiver familiari, avente come finalità la raccolta dei dati e delle competenze maturate nell'ambito del lavoro di assistenza e cura;
  - c) l'avvio di percorsi di supporto psicologico nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, anche al fine di prevenire rischi di malattie da stress fisico-psichico;



*Consiglio regionale della Campania*

- d) la promozione di intese e accordi con le associazioni datoriali finalizzati a conciliare la vita lavorativa con le esigenze di cura;
- e) il supporto di reti solidali e di gruppi di mutuo soccorso, al fine di ridurre, anche attraverso lo scambio di esperienze, il possibile isolamento sociale del caregiver familiare assicurando un contesto sociale di supporto nella gestione dell'assistito;
- f) la domiciliarizzazione delle visite specialistiche nei casi di difficoltà di spostamento della persona assistita, compatibilmente con la disponibilità del personale medico e con l'organizzazione dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari.

#### **Art. 6**

##### *Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205. Definizione di caregiver familiare*

1. Al comma 255 dell'articolo 1 della legge 205/2017 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Sono altresì considerati caregiver familiari coloro che svolgono, a titolo gratuito e senza vincolo di subordinazione, attività finalizzate alla cura delle persone e dell'ambiente domestico, iscritti all'assicurazione obbligatoria prevista all'articolo 7 della legge 3 dicembre 1999, n. 493.».

#### **Art. 7**

##### *Copertura finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede, per le annualità 2023 e 2024, a valere e nei limiti delle risorse del fondo previsto all'articolo 1, comma 334, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
2. Per le annualità successive si provvede alla individuazione e al relativo stanziamento delle risorse finanziarie occorrenti mediante appositi provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge annuale di bilancio.